

CORONAVIRUS

SINTESI COMPLETA DI TUTTE LE DISPOSIZIONI

6. AGEVOLAZIONI FISCALI

Aprile 2020



CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

Indice

- 6.1 Detrazione e deduzione per erogazioni liberali
- 6.2. Credito di imposta per spese di sanificazione
- 6.3. Credito di imposta botteghe e negozi
- 6.4 Trasformazione di imposte anticipate in crediti

6.1 Detrazione e deduzione per erogazioni liberali

RIFERIMENTO



DL 18/20, ARTICOLO 66

Donatori	Oggetto	Donanti	Agevolazione fiscale
<p><u>Enti espressamente elencati dall'art. 66:</u> Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p><u>Soggetti indicati dall'art. 27, L. 133/99 (richiamato dall'art. 66)</u> Erogazioni effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti, individuati dal DPCM 20/06/2000.</p> <p><u>Altri enti non espressamente indicati dalla norma (Circ. 8/E 2020), quali:</u> strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza COVID-19 (anche senza il tramite di fondazioni).</p>	Erogazioni in denaro/natura	<ul style="list-style-type: none">• Persone fisiche• Enti non commerciali	Detrazione dall'imposta lorda del 30% dell'erogazione effettuata, fino all'importo massimo di 30.000 Euro
		<ul style="list-style-type: none">• Titolari reddito d'impresa	IRES/IRAP: deduzione senza limiti d'importo (anche se in perdita fiscale) <u>Per erogazioni in natura:</u> I beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee dall'esercizio d'impresa

6.1 Detrazione e deduzione per erogazioni liberali

EROGAZIONI
IN NATURA

- Applicazione DM 28/11/19 per la valorizzazione dei beni donati e per la documentazione da conservare

VALORIZZAZIONE
BENI DONATI

- beni non strumentali: valore normale del bene, ai sensi dell' art. 9 del TUIR. Se non è possibile individuare il valore normale con criteri oggettivi o il valore della cessione (singolarmente considerata) è > 30.000 Euro, è necessario acquisire perizia giurata, da consegnare al donatario.
- beni strumentali: valore fiscale residuo all'atto di trasferimento.
- beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa/ acquistati o prodotti per la produzione: minore tra il valore normale e quello determinato applicando i criteri previsti per la valutazione delle rimanenze di magazzino (ai sensi dell'art. 92 del TUIR).

DOCUMENTI

Atto scritto contenente una dichiarazione:

- 1.del donante con la descrizione analitica dei beni donati e i relativi valori;
- 2.del destinatario con l' impegno ad utilizzare i beni ricevuti per lo svolgimento dell' attività statutaria ai fini dell' esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, ed in particolare a sostegno delle misure di contrasto dell' emergenza COVID-19.

6.1 Detrazione e deduzione per erogazioni liberali

IVA



Relativamente alle erogazioni in natura, il diritto alla detrazione IVA sui beni acquistati per essere ceduti gratuitamente deve essere valutato sulla base della disciplina:

1. generale prevista dal DPR 633/72 relativamente alla cessione gratuita di beni rientranti o no nell'oggetto dell'attività d'impresa;
2. specifica per talune cessioni gratuite di beni, prevista ad esempio dall'art. 6, comma 15 della L. 133/99 per i beni alimentari e farmaceutici (si veda anche la risposta 5.3, Circ. 8/E 2020)

IMPORTAZIONI




L' Agenzia delle Dogane ha previsto procedure più agevoli per importare con esenzione da IVA e dazi i beni per l'emergenza COVID-19.

Sono previste specifiche condizioni e modulistiche, come individuate dai seguenti documenti emanati dall' Agenzia delle Dogane e dal Commissario straordinario (per gli aggiornamenti, si rimanda al sito ufficiale dell' ADM):

- Ordinanza del Commissario Straordinario n.6 del 28/03/20
- Determinazione n. 101115 del 27/03/20
- Determinazione n. 120131 del 30/03/20
- Circolare n. 102117 del 01/04/20
- Determinazione n. 107042 del 3/04/2020

6.2. Credito di imposta per spese di sanificazione



6.2. Credito di imposta per spese di sanificazione

**AMBITO
TEMPORALE**



Spese sostenute nel periodo di
imposta 2020

**DISPOSIZIONI
ATTUATIVE**




Criteri e modalità di applicazione e
di fruizione del credito d'imposta
saranno stabiliti con decreto da
emanarsi entro il 16.04.2020

6.2. Credito di imposta per spese di sanificazione

L'art. 30 del DL 23/2020 ha esteso l'ambito applicativo di tale credito d'imposta anche con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.**

I dispositivi di protezione individuale comprendono, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari; l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale sono, ad esempio, barriere e pannelli protettivi. Sono compresi anche i detergenti mani e i disinfettanti (CIRCOLARE 9/E/2020, par. 13).

6.3. Credito di imposta botteghe e negozi



6.3. Credito di imposta botteghe e negozi

Allegato 1: COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2: SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

6.3. Credito di imposta botteghe e negozi

CREDITO DI
IMPOSTA

```
graph LR; A[CREDITO DI IMPOSTA] --> B[60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1]; C[MODALITA' DI UTILIZZO] --> D[In compensazione mediante modello F24, codice tributo "6914", da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell' Agenzia delle Entrate];
```

60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella **categoria catastale C/1**

MODALITA' DI
UTILIZZO


In compensazione mediante modello F24, codice tributo "6914", da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell' Agenzia delle Entrate

6.3. Credito di imposta botteghe e negozi

La CM 8/E/2020 (quesiti 3.1 e 3.2) ha chiarito che:

- ancorché la disposizione di legge si riferisca, genericamente, al 60% dell'ammontare del canone di locazione, il credito di imposta matura solo a seguito dell'**avvenuto pagamento** del canone;
- gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d'imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). **Restano, quindi, esclusi dal credito d'imposta i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale**, come ad esempio la categoria D/8.

6.4 Trasformazione di imposte anticipate in crediti



6.4 Trasformazione di imposte anticipate in crediti

Condizioni oggettive	Parametri della conversione
<ul style="list-style-type: none">➤ Effettuazione entro il 31 dicembre 2020 di cessioni di crediti (sia di natura commerciale sia di natura finanziaria) vantati nei confronti di debitori inadempienti;➤ Si ha “inadempimento” quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto;➤ Sono escluse le cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e alle società che sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.	<ul style="list-style-type: none">➤ La conversione delle imposte anticipate in crediti d'imposta può essere effettuata:<ul style="list-style-type: none">a) nei limiti delle perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 TUIR, ed entro il 20% del valore nominale dei crediti ceduti (limite relativo);b) nei limiti delle eccedenze ACE (ovvero l'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, D.L. n. 201/2011), che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti ovvero dedotti dal reddito imponibile, ed entro il 20% del valore nominale dei crediti ceduti (limite relativo);c) i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto (limite assoluto).
<ul style="list-style-type: none">➤ L'efficacia della trasformazione è subordinata all'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 11 D.L. 59 / 2016. Si attendono chiarimenti ministeriali in merito alle modalità di applicazione del canone periodico nonché alla data da cui è possibile utilizzare il credito d'imposta in compensazione.	



CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

CLA Consulting S.t.p.
Corso Italia, 13 20122 Milano - Tel. +39 0286997461
info@claconsulting.it

www.claconsulting.it